

Oggetto: Parere in merito all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2008). (Rif. prot. int. n. 4)

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

Visto il quesito formulato da funzionari regionali del Servizio tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, sedi di Parma, Reggio Emilia e Modena, al fine di chiarire dubbi interpretativi sull'applicazione della norma in oggetto;

Esaminato il testo della nota degli stessi;

Visti gli esiti istruttori dei componenti della Struttura operativa tecnico-scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

### **Premesso**

Con la nota sopra citata è pervenuto al CTS, un quesito inerente l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

Con tale quesito si chiede quale sia la giusta interpretazione da dare a quanto riportato nel primo comma del punto 8.4.1 "*Interventi di adeguamento*" delle NTC 2008, circa la necessità di procedere, a seguito di valutazione della sicurezza della costruzione, all'adeguamento della costruzione "*qualora necessario*", stante la diversa interpretazione data dai progettisti.

### **Considerato**

Il CTS, con riferimento al quesito posto, conviene sulla necessità di una interpretazione univoca, da condividere da parte di tutte le Strutture tecniche competenti in materia sismica, e osserva quanto di seguito riportato.

Il punto 8.4.1 delle NTC 2008 recita "*E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, **qualora necessario**, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:*

- a) *sopraelevare la costruzione,*
- b) *...".*

La circolare 2 febbraio 2009, n.617 al punto C8.3 "*Valutazione della sicurezza*" evidenzia che "*Per valutazione di sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a:*

*- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, oppure*

- a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali”.

La stessa circolare, al punto C8.4.1 “Interventi di adeguamento” esplicita che “La valutazione della sicurezza, nel caso di interventi di adeguamento, è finalizzata a stabilire se la struttura, a seguito dell'intervento, è in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse.”

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all'unanimità

**è del parere**

che il "*qualora necessario*" sia da intendersi riferito all'esito della valutazione della sicurezza, a seguito della quale potrebbe risultare che l'edificio sia già adeguato.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

